



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

SETTORE FINANZIARIO

N. 407 DEL REG. GENERALE

N. 85 DEL SETTORE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2026**

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 143 del 23/12/2025 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2026/2028 ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all'anno 2026;
- n. 20 del 26/02/2026 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2026-2028 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 38 e 39 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.03.2023, circa le competenze del Segretario Comunale e dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione EQ e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 23.12.2025 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Renata Razetto le funzioni di responsabile del Settore Finanziario;

- l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 2 dicembre 2019, con il quale viene delegato il Responsabile dell’Area, ora Settore, Finanziario, presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2026 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2026-2028 assegnano al Responsabile del Settore Finanziario l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2025 e n. 36 del 23/12/2025 con le quali è stato approvato Documento Unico di Programmazione economico-finanziaria (DUP) per il triennio 2026/2028 e la relativa nota di aggiornamento;
- del Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2025 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026-2028”;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell’A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell’Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale per la parte economica, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024;

CHIARITO che le modalità di determinazione delle risorse del Fondo in oggetto sono regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, come integrate dall’art. 58 del citato CCNL 23 febbraio 2026,

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 come integrato dall'art. 58 del CCNL 23 febbraio 2026;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 34 in data del 12/03/2026, ai sensi dell'art. 8, c. 2, CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026, è stata costituita, entro trenta giorni dalla stipulazione del CCNL, la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), c. 3, CCNL 23 febbraio 2026;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 57 in data 21/05/2026, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2026;

VISTO l'art. 60, cc. 2 e 5, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. (...)

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.”;

DATO ATTO che la somma di decurtazione per il recupero delle quote di indennità di comparto è effettuata ai sensi dell'art. 60 del CCNL 23 febbraio 2026 ammonta dal 2026 a € 2.535,48 (importo che resta consolidato negli anni a venire);

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2025 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2026;

- nell'anno 2025 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2026, approvato e modificato con le successive variazioni, sono indicati nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICORDATO che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta a euro 1.414,40 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2019, a euro 1.605,28);

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

CONSIDERATO che:

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L. (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a euro 1.252,19 e resta confermato nel Fondo per gli anni successivi);

CONSIDERATO che sia il CCNL 21/05/2018 sia il CCNL 16/11/2022 prevedono specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate di natura obbligatoria non soggette a valutazione, in particolare:

- art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022: incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro-capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a euro 1.521,00 e resta confermato per gli anni successivi);
- art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022: differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, alla data di entrata in vigore del CCNL 2019-2021, individuata da ARAN nel 1/1/2021 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a euro 1.252,19 e resta confermato per gli anni successivi);
- art. 79 comma 1-bis del CCNL 16/11/2022: quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra ex categoria B3 e B1 e tra ex categoria D3 e D1, per ogni dipendente inquadrato nella ex categoria B3 e D3 in servizio all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, cioè al 1° aprile 2023 (per il Comune di Vigone

tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a euro 5.869,59 e resta confermato per gli anni successivi);

- art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022: valore pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio compresa la tredicesima mensilità in ragione intera in misura d'anno a partire dal 2017 (per il Comune di Vigone tale importo per l'anno 2026 ammonta a euro 2.344,68);
- art. 58 comma 1 del CCNL 23/02/2026 l'importo pro-quota 2026 corrispondente allo 0,14% del monte salari 2021 per l'importo di € 731,83;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 1, lettera c) del C.C.N.L. 16/11/2022 che prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente sia costituita annualmente anche dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

EVIDENZIATO che, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici legati all'incremento stabile della consistenza del personale (nella fattispecie 3 risorse aggiuntive a tempo pieno e 1 a tempo parziale a decorrere dal 2024), vengono stanziare nella parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, maggiori risorse per € 2.229,72;

RICORDATO il comma 6 del medesimo art. 79, ai sensi del quale *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

VISTO da ultimo il DL 25/2025, convertito in legge con la Legge n. 69 del 9 maggio 2025, che prevede la possibilità per Comuni, Province e Città Metropolitane in condizione di “virtuosità” di incrementare la componente stabile del Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente;

DATO ATTO che la norma intende armonizzare le retribuzioni accessorie del personale non dirigente degli enti territoriali con quelle attualmente previste per i corrispondenti dipendenti dei ministeri tenuto conto che per questi ultimi l'incidenza tra le risorse relative alla componente stabile dei fondi, maggiorate degli importi dell'indennità di amministrazione, e la spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari è pari alla percentuale del 48 per cento;

PRECISATO che:

- gli enti con un'incidenza inferiore al 48% sulla spesa per stipendi tabellari del 2023 possono incrementare la componente stabile del Fondo, in deroga al limite ordinario dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- l'incremento è condizionato dal rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale (Art. 33, D.L. 34/2019) e dall'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- le risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, acquisiscono natura strutturale la cui sostenibilità finanziaria va valutata su un arco temporale adeguatamente lungo;
- a garanzia della sostenibilità finanziaria gli enti sono obbligati a rilevare annualmente nel Conto Annuale la maggiore spesa sostenuta e il rapporto percentuale conseguito; la mancata rilevazione comporta l'indisponibilità del “25 per cento delle risorse incrementalì” per la contrattazione integrativa, con la possibilità di congelare risorse da fondi storici in caso di utilizzo precedente;

DATO ATTO che l'Amministrazione con deliberazione n. 56 in data 21/05/2026 ha espresso parere negativo relativamente all'incremento della parte stabile del Fondo per armonizzare il trattamento accessorio del personale non dirigenziale degli enti locali, anche in considerazione della natura strutturale dell'intervento, la cui sostenibilità finanziaria necessita di essere garantita su un arco temporale sensibilmente lungo;

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del Fondo;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICORDATA la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- il salario accessorio del segretario comunale (retribuzione di posizione e di risultato, galleggiamento);
- il fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che il calcolo presunto dei dipendenti in servizio al 31.12.2025, sulla base dei cedolini annui (pari a 21,03), risulta superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 tenuto anche conto delle percentuali dei dipendenti a part-time, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs. 75/2017 deve essere adeguato in aumento per garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

PRECISATO che per il calcolo succitato è stata adottata la metodologia proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare prot. n. 179877 del 01/09/2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2026 va adeguato in aumento per l'importo di € 26.937,73 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di Elevata Qualificazione, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 21/05/2026 ad oggetto "Determinazioni in merito alla componente variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2026";

RITENUTO pertanto procedere all'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2026 con le seguenti quote:

- per le risorse variabili ex art. 79 comma 2, lettera c) del CCNL 16/11/2022 finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, l'importo di € 6.780,00;
- per le risorse variabili ex art. 79, comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022 l'integrazione dello 0,22% del monte salari 2018 (importo non sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17), da ripartire in misura proporzionale tra il Fondo delle risorse decentrate (€ 849,48) e le risorse stanziare per la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi (€ 426,87) che verranno destinati nell'anno 2026 alla retribuzione di risultato);
- per le risorse variabili ex art. 58, comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026 l'integrazione dello 0,22% del monte salari 2021 (importo non sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17), da ripartire in misura proporzionale tra il Fondo delle risorse decentrate (€ 790,72) e le risorse stanziare per la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi (€ 359,30) che verranno destinati nell'anno 2026 alla retribuzione di risultato, con contestuale

stanziamento di pari importi a titolo di recupero una tantum dell'annualità 2025 per l'importo complessivo di € 1.581,44 da destinare al Fondo risorse decentrate dei dipendenti ed € 718,60 alla retribuzione di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione;

- per le risorse variabili ex art. 67 comma 3 lettera d) del CCNL 21/05/2018 l'importo di € 203,84 corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno precedente;
- per le risorse variabili ex art. 58 comma 1 del CCNL 23/02/2026 l'importo *una tantum* corrispondente allo 0,14% del monte salari 2021 per le annualità 2024 e 2025 di € 1.463,66;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 28/05/2026 ad oggetto “Approvazione modifica e integrazione del “progetto obiettivo Polizia Locale anno 2026” mediante approvazione dell'appendice integrativa “Weekend sicuro” che integra le risorse decentrate relative all'anno 2026 delle seguenti quote:

- per le risorse variabili ex art. 79 comma 2, lettera c), al cui interno sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lettera c) del CCNL 16/11/2022, l'importo di € 2.200,00 per incentivi collegati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale meglio descritti nel Progetto obiettivo Polizia Locale 2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 13/11/2026 e nel Progetto Week-end Sicuro approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 28/05/2026;
- importo di € 3.000,00 stralciato dal progetto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 13/11/2026 e destinato al finanziamento del lavoro straordinario del personale di Polizia Locale;

SPECIFICATO per le risorse variabili ex art. 79, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 16/11/2022 sopra citate - che la somma di € 6.780,00 a sostegno degli oneri dei trattamenti accessori del personale è comprensiva dell'adeguamento di € 2.850,00 per la corresponsione dei trattamenti retributivi accessori alle unità aggiuntive (nello specifico 3 risorse a tempo pieno e 1 a tempo parziale), al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio;

CONSIDERATO che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018, di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 € 10.500,00 (importo presunto);
- incentivi per il recupero TARI ed IMU, € 2.750,00 (importo presunto);

VISTO il prospetto (allegato alla presente deliberazione) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 pari ad un totale lordo di € 103.346,37 oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 77.017,95;
- risorse variabili € 26.328,42;

DATO ATTO che alle somme sopra citate occorre applicare la decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che per questo ente ammonta ad € 4.615,00 ed in ragione di ciò, esclusa la decurtazione per conglobamento indennità di comparto, art. 60, comma 2, CCNL 2022/2024 per € 2.535,48, il totale netto del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 risulta essere di € 96.195,89 oltre oneri a carico dell'ente;

RITENUTO di applicare la decurtazione di € 4.615,00 in proporzione tra le componenti stabile e variabile del Fondo per cui:

- le risorse stabili, al netto della decurtazione in proporzione del 74,52% (equivalente a € 3.439,10) ammontano a € 73.578,85;

- le risorse variabili, al netto della decurtazione in proporzione del 25,48% (equivalente a € 1.175,90) ammontano a € 25.152,52;

DATO ATTO che viene applicata sulla componente stabile del Fondo la decurtazione di € 2.535,48 per conglobamento indennità di comparto, art. 60, comma 2, CCNL 2022/2024;

DATO ATTO che il citato prospetto allegato comprende:

- le somme relative alle retribuzioni di posizione e di risultato spettanti, quantificate in € 58.080,19 comprensive degli incrementi del salario accessorio di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 2019/2021 e di cui all'art. 58 comma 2 CCNL 2022/2024;
- le somme relative alla retribuzione accessoria del segretario comunale nelle voci nuovamente delineate dalla Ragioneria Generale dello Stato per la rilevazione del Conto annuale del Personale anno 2021, intese al Controllo del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (ovvero indennità di risultato, retribuzione di posizione e maggiorazione relativa) quantificate in € 11.708,55;
- le somme destinate al fondo straordinario, quantificate in € 8.314,00 per integrazione di € 3.000,00 stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 28/05/2026;

EVIDENZIATO che il totale complessivo del Fondo ammontante ad € 146.149,77 rispetta il limite dell'anno 2016 ai sensi art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che era pari ad € 127.026,76, in quanto l'adeguamento dell'importo di € 26.937,73 è dovuto ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite con riferimento all'anno 2018 e non rileva ai fini del superamento del limite stesso;

VISTA la certificazione del Revisore dei Conti nel parere di cui al verbale n. 10 in data 25/06/2026 acquisita a protocollo n. 0007419 in data 25/06/2026 circa la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad € 96.195,89 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2026 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 12.186,05
Assegno ad personam riassorbibile	€ 488,93
Differenziali CCNL 2019-2022	€ 6.150,21

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di

personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO dell'art. 33 del D.L. 34/19, convertito nella legge 58/19, che ridefinisce le norme in materia di limiti al salario accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, subordinandone la compiuta applicazione all'emanazione di specifico decreto attuativo;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

EVIDENZIATO che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo di € 96.195,89, al netto della decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 oltre al netto della decurtazione di € 2.535,48 per conglobamento indennità di comparto, art. 60, comma 2, CCNL 2022/2024, di cui:
 - risorse stabili € 71.043,37
 - risorse variabili € 25.152,52come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile;
- **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2026 afferenti alla spesa del personale;
- **DI DARE ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 12.186,05
Assegno ad personam riassorbibile	€ 488,93
Differenziali CCNL 2019-2022	€ 6.150,21

- **DI DARE ATTO** che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del bilancio 2026/2028, esercizio finanziario 2026, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2027, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s. m. i.;
- **DI DARE ATTO** che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), avverrà avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2026/2028, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) nei diversi anni di vigenza del CCDI, previa costituzione del Fondo risorse decentrate e conseguente certificazione dello stesso in capo al Revisore dei conti per l'anno 2026;
- **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Renata RAZETTO
